

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

Il Sig. Nanfria Leo, nato a Castel Vetrano (TP) il 03/06/1951, C.F. NNFLEO51H03C286S, residente a Genova alla Via Bobbio 9/10 sc. C trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 3/2012 e successive modifiche ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un Piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge) per la composizione della crisi da sovraindebitamento che verrà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dal sottoscritto dott. Fabio Stendardo, C.F. STNFBA69E13D969S, nonché dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi del Foro di Genova, C.F. DLSGPL67C13L219T con studio in Genova, Piazza Dante 9/1.

Di seguito è illustrato il piano volto ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 della legge 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, L. 3/2012 testualmente recita "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggetto ne assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori dell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."

Ai fini del presente capo si intende:

- per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente";
- per consumatore "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. Il Sig. Nanfria Leo è pensionato e i debiti sono stati contratti quali persone fisiche per scopi che sono estranei all'attività lavorativa.

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, legge 3/2012.

Il proponente:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del RD 16/03/1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto direttamente attività d'impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla L. 3/2012;

-non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore, di cui agli artt. 14 e 14 bis;
-non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAINDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che lo ha condotto allo stato di crisi in oggetto.

Le cause di indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrano dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il Sig. Nanfria Leo ha contratto matrimonio in regime di comunione dei beni con la Sig.ra De Simone Angelina in data 09/02/1975 stabilendo la loro casa coniugale inizialmente in Via Ansaldo 1/3; in data 05/09/2007 i coniugi Nanfria e De Simone hanno convenuto innanzi al Notaio dott. Fabio Novara che i reciproci rapporti patrimoniali fossero regolati dal regime di separazione dei beni (All. 1); in data 17/10/2007 il Sig. Nanfria Leo acquista l'appartamento in Via Bobbio 9/10 sc. C con erogazione mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti – Soc. Coop. R.l. (All. 2) per un ammontare pari a € 160.000,00 (centosessantamila/00) divenendo la nuova casa coniugale.

Le entrate annue del nucleo familiare composto dai coniugi Nanfria e De Simone (come da allegato certificato di famiglia – All. 3) sono le seguenti:

Per il Sig. Nanfria Leo l'entrata è rappresentata (ad oggi) dalla pensione che percepisce quale ex dipendente dell' A.M.T. pari a circa € 1.700,00 (millesettecento/00) netti mensili (come risulta da modello CU dell'INPS – All. 4).

Per la Sig.ra De Simone Angelina dipendente part time presso Mistral srl, il reddito da lavoro dipendente è pari a uno stipendio netto mensile di circa € 850,00. Lo stipendio della Sig.ra De Simone risulta pignorato per 1/5 equivalente a una cifra mensile di circa € 150,00 (centocinquanta/00). Pertanto ad oggi lo stipendio, al netto della trattenuta per il pignoramento, risulta pari a circa € 700,00 (settecento/00).

Le entrate del proponente e dell'intero nucleo familiare, negli anni precedenti, dedotte da cassetto fiscale (All. 5) vengono riportate nella sottoscritta tabella.

Sig, Nanfria Leo

Descrizione	730/2021 (All. 6)	730/2020 (All. 7)	730/2019 (All. 8)
-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Reddito imponibile	26.483,00	26.377,00	26.074,00
IRPEF	4.967,00	4.909,00	3.260,00
Add. Regionale	392,00	390,00	385,00
Add. Comunale	276,00	274,00	272,00
Reddito Netto	20.848,00	20.804,00	22.157,00
Reddito netto mensile (13 mensilità)	1.603,69	1.600,31	1.704,38

Sig.ra De Simone Angelina

Descrizione	CU 2021/2020 (All. 9)	CU 2020/2019 (All. 10)	CU 2019/2018 (All. 11)
Reddito imponibile	10.513,13	11.149,60	11.045,25
IRPEF	631,64	826,47	797,78
Add. Regionale	252,52	273,00	270,61
Add. Comunale	62,69	178,03	202,51
Bonus erogato	370,85	960,00	960,00
Trattamento erogato	600,00	0	0
Reddito netto	10.537,13	10.832,10	10.734,35
Reddito netto mensile (13 mensilità)	810,54	833,24	825,72

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dal modello 730 del Sig. Nanfria e dalle Certificazioni Uniche della Sig.ra De Simone, il nucleo familiare percepisce un'entrata netta di un totale pari a circa € 2.600,00.

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco spese, sopporta le seguenti spese mensili:

Alimentari	300,00
Bevande	30,00
Rata Mutuo	680,00
Abbonamento AMT/FFSS	56,00
Carburante	50,00
Autostrade	32,00
Internet abitazione	24,00
Telefonia mobile	16,00
Utenze (energia)	50,00
Utenze (gas)	110,00
Spese mediche	100,00

Farmaci	50,00
Abbigliamento/calzature	40,00
Assicurazione auto	55,00
IMU/Tari	31,00
Bollo auto	32,50
Amministrazione condominiale	120,00
Totale	1.776,50

Si ritiene dunque corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile non inferiore ad € 1.800,00 circa.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti dal nucleo familiare, come di seguito riportate in tabella

Sigla SRL (Sigla Credit)	261,00 (All. 12)
Deutsche Bank (per impianto fotovoltaico)	204,50 (All. 13)
Agenzia delle Entrate Riscossione	93,00 (circa) (All. 14)
Pignoramento 1/5 stipendio Sig.ra Angelina De Simone	150,00 (circa) (All. 15)
	708,50

Il proponente aveva contratto un mutuo con il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. (oggi BPM) con la moglie per l'acquisto degli immobili di Via Canevari 78 N e di Via Paglia 2 dove la stessa ha esercitato la Sua attività di panificio fino alla data della locazione di tali immobili avvenuta nel 2012. Il credito della BPM è stato ceduto alla società Leviticus S.p.A. la quale è intervenuta nella vendita all'asta del 22/10/2021.

Ad oggi il credito residuo che la Leviticus Sp.A. vanta nei confronti del Sig. Nanfria è pari a € 53.489,00 (come risulta da prospetto Banca d'Italia – All 16)).

Inoltre il Sig. Nanfria Leo risultava garante a mezzo di sottoscrizione di fideiussione personale per il finanziamento con Banca Italease S.p.A. (come si evince dalla tabella di cui sopra) relativo all'acquisto da parte della Sig. De Simone Angelina – moglie del Sig. Nanfria – di un forno marca Mondial Forni con condensatore utilizzato dalla Sig.ra De Simone nell'esercizio della Sua attività di panificio esercitata in Via Canevari 78 N; il debito totale alla data del 21 ottobre 2014 era di euro 13.931,99 come da atto di precetto (All. 17).

Il creditore Banca Italease S.p.A. ha iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà del Sig. Nanfria Leo di Via Bobbio 9/10 sc. C (residenza del proponente e Sua moglie); inoltre, ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà del coniuge Angelina De Simone e del proponente di Via Canevari 78 N e Via Paglia 2 (All. 18 – Visura Conservatoria) che sono stati venduti in data 22/10/2021 con aggiudicazione all'asta (All. 19).

A seguito della vendita forzata la Banca Italease S.p.A. non ha ricevuto alcuna somma in quanto il ricavato permetterà di pagare solo in parte il creditore fondiario Leviticus S.p.A. cessionario del credito BPM e le spese di amministrazione condominiali; il riparto ad oggi non risulta ancora depositato da parte del delegato.

Quindi il debito residuo che la Banca Italease S.p.A. vanta nei confronti del Sig. Nanfria è pari a € 16.000,00 (sedicimila/00).

Pertanto atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari riportati nella tabella di cui sopra, è di euro 2.485,00 circa mentre le entrate mensili dell'intero nucleo familiare si attestano intorno a euro 2.600,00 netti questo denota la situazione di squilibrio patrimoniale-finanziario che ha avuto i primi sentori nell'anno 2012 per poi aggravarsi nel biennio 2015/2016.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

Preliminarmente va precisato che le cause del sovraindebitamento iniziano nell'anno 2012 e sono legate principalmente alle vicende del coniuge Sig.ra De Simone Angelina titolare di una ditta individuale; la stessa, infatti, nel luglio 2012 cede in locazione la Sua azienda alla Sig.ra Corintio Milena (All. 20).

La Sig.ra Corintio Milena ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione fino a novembre 2012; da dicembre 2012 a dicembre 2013 la stessa si è resa inadempiente; l'ammontare dei canoni era di euro 1.450,00 mensili e pertanto per il nucleo familiare c'è stato un ammanco di euro 17.400,00; inoltre la Sig.ra Corintio non aveva provveduto al pagamento delle spese d'amministrazione per € 1.400,00 e la fornitura di gas metano usufruita e non pagata fino a dicembre 2013 pari a € 18.500,00 circa.

La Sig.ra Corintio Milena è stata condannata in data 30/01/2020 al risarcimento danni a favore della moglie del proponente per una somma pari a € 50.000,00 (All. 21); tale somma ad oggi non è stata recuperata in quanto la Sig.ra Corintio risulta nullatenente e disoccupata.

Successivamente, in data 16/06/2015 veniva stipulato tra il proponente, Sua moglie e la Panini & Dintorni sas (All. 22), un contratto di locazione per l'immobile di Via Canevari 78 unitamente al laboratorio di Via Paglia n. 2. Tale contratto aveva la durata di sei anni per un canone annuo di euro 9.600,00 (novemilaseicento/00); di fatto tale locazione è durata per un periodo di 7/8 mesi e il locatario ha sottratto utensili di proprietà della Sig.ra De Simone Angelina.

Infine in data 01 novembre 2017 il proponente e Sua moglie Angelina De Simone avevano stipulato un contratto di locazione per gli immobili di Via Canevari 78 N e Via Paglia 2 con il Sig. Pirone Davide (All. 23); gli immobili erano stati messi a disposizione del Sig. Pironi a far data dal 01 giugno 2017 (come risulta da scrittura privata del 02/11/2017) il quale aveva eseguito delle opere di ristrutturazioni (non preventivamente concordate con il proponente e Sua moglie); il conduttore, pertanto, richiedeva la compensazione dei canoni di locazione mensile da giugno a ottobre 2017 e il

canone di novembre e dicembre 2017; la somma dovuta a seguito di tale compensazione era pari a euro 1.000,00 (mille/00) che avrebbe dovuto essere corrisposta entro e non oltre il 30 marzo 2018 (All. 24) ; il pagamento di detto importo non è mai avvenuto. Così come il Sig. Pironi si è reso inadempiente del pagamento di canoni per euro 11.300,00 e, pertanto, il proponente e Sua moglie hanno richiesto lo sfratto per morosità; il locale è stato rilasciato con accesso della forza pubblica nel 2019.

Pertanto, come si deduce da quanto dichiarato dal proponente e dalla documentazione prodotta, a partire dall'anno 2012 la situazione è via via più disastrosa in quanto i coniugi non riescono ad avere più le entrate delle locazioni inerenti agli immobili di Via Canevari e di Via Paglia ma continuano le spese medie relative alla vita quotidiana e il pagamento del mutuo per la prima casa e per i negozi di cui il proponente era proprietario al 50% con il coniuge.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, il proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti (All. 25) e nel momento in cui ha stipulato i contratti di mutuo o dato le garanzie era dotato delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

Prima della crisi, iniziata nel 2012, il proponente ha sempre onorato i suoi impegni, come risulta dalla visura CRIF (All. 26). Inoltre ha sempre pagato e continua a pagare regolarmente la rata del mutuo di Via Bobbio 9/10 sc. C dove ha la residenza con la moglie.

La situazione che si è venuta a creare a partire dall'anno 2012 è stata la principale causa di sovraindebitamento avendo contratto le entrate mensili del nucleo familiare e, pertanto, il proponente non è stato più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità della vita dell'intero nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento della legge 3/2012 può restituire al proponente e Sua moglie quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma anche psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. Finanziamento n. 4693612200 Deutsche Bank Easy finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico erogato il 13/10/2011, con rata media mensile di € 204,50 (All. 13);

2. Finanziamento n. 10102085 Sigla Spa finalizzato al pagamento delle fatture relative a DP DENT S.r.l. per impianto denti erogato il 01/06/2018 con rata media mensile di 261,00 (All. 12);
3. Mutuo n. 20070230 Cassa Depositi e Prestiti finalizzato all'acquisto prima casa erogato in data 09/10/2007, con rata media mensile di € 680,00 circa (All. 2);
4. Agenzia delle Entrate Riscossione come da istanza n. 195255 del 09/05/2019 con rata media mensile di € 92,00 (All. 14);
5. Mutuo Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. (oggi Banco BPM S.p.A) ceduto alla società Leviticus S.p.A. finalizzato all'acquisto degli immobili di Via Canevari 78 N e Via Paglia 2; mutuo che risulta cointestato con la moglie De Simone Angelina (All. 16);
6. Fidejussione personale Banca Italease S.p.A. a seguito di garanzia rilasciata dal Sig. Nanfria Leo per contratto di locazione n. 339446 sottoscritto il data 10/06/2008 di un bene rappresentato da un Forno marca Mondial mod 42CS utilizzato dalla moglie De Simone Angelina nell'esercizio della sua attività di panificio (All. 17);
7. Spese di amministrazione Condominio Via Canevari civ. 74 (All. 27).

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Tipologia finanziamento/Debito	Creditore	Indicazione del privilegio	Debito residuo	Fonte	
Finanziamento n. 4693612200 contratto il 13/10/2011	Deutsche Bank	Chirografo	4.499,00 da detrarre le rate pagate nel 2022 per euro 1.227,00 per un totale di euro 3.272,00	Dati CRIF	
Finanziamento n. 10102085 contratto il 01/06/2018	Sigla SpA	Chirografo	23.771,32	Piano ammortamento Sigla Credit	
Mutuo n. 20070230 contratto il 09/10/2007 per acquisto prima casa	Cassa Depositi e Prestiti	Ipotecario	125.637,50	Lettera cassa Depositi e Prestiti residuo mutuo 31/12/2021	
Imposte e tasse	Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio	5.633,89	Elenco Cartelle/Avvisi del 14/02/2022	

Finanziamento acquisto Via Canevari 74	Leviticus Srl (cessionaria credito BPM)	Ipotecario	52.230,00 (al quale devono essere detratti euro 10.999,06 per riparto esecuzione immobiliare); pertanto il debito risulterebbe pari a € 41.230,94	Prospetto Banca d'Italia	
Fidejussione Banca Italease	Banca Italease	Ipotecario	€ 16.000,00	Esecuzione immobiliare 161/2017	
Spese di amministrazione	Condominio Via Canevari 74 N	Chirografo	5.040,27	Mail dell'amministratore Studio Barbuti e riparto esecuzione	
Spese di amministrazione	Condominio Via Canevari 74 N	Chirografo	5.989,37	Riparto amministratore per esercizio 2021	
Tari 2021	Comune di Genova	Privilegio	371,00	Comunicazione Comune di Genova del 16/11/2021	

Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano pari a € 226.946,29

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo del Sig. Nanfria Leo è così composto:

1. Il Sig. Nanfria Leo è proprietario dell'immobile in cui risiede con la moglie De Simone Angelina ubicato a Genova alla via Bobbio 9/10 Sc. C così identificato al N.C.E.U: Sez. GEC Foglio 41 part. 7 Sub. 36 Cat. A/4 classe 6 vani 7. Il valore del bene in base alla perizia asseverata da parte del Geometra Garaventa Gabriele risulta pari a € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) (All. 28).
2. Autovettura targa DK951JV Daimlerchrysler Mercedes Classe C 220 CDI acquistato in data 25/05/2010 (All. 29);
3. Pensione INPS di euro 1.700,00 circa mensili.

4. Conto corrente bancario n. 14938/80 presso Banca Carige S.p.A. con saldo alla data del 31/12/2021 di euro 1.412,14 (All. 30).

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGGNATI DAI CREDITORI

Alla data di presentazione del Piano non ci sono atti in tal senso.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Come noto le finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente *“quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio fra creditore e debitore, evitando al debitore di cadere nell’usura cercando di mantenere la propria casa di abitazione e conservando, altresì, la banca creditrice l’ipoteca sull’immobile sino alla estinzione del piano”* (Tribunale di Verona 20/07/2016).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il proponente Sig. Nanfria Leo, stante l’attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore

- 1) Pagamento dell’importo dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti (credito ipotecario) nella misura del 75% ;
- 2) Pagamento delle rate residue derivanti dalla garanzia di fidejussione personale Banca Italease (ipotecario degradato a chirografo) nella misura del 10,00 %.
- 3) Pagamento delle rate residue del finanziamento chirografario Deutsche Bank nella misura del 10,00%;
- 4) Pagamento delle rate residue del finanziamento privilegiato degradato a chirografo Leviticus S.r.l nella misura del 10,00%;
- 5) Pagamento delle spese di amministrazione (chirografo) del Condominio di Via Canevari 74 N nella misura del 10,00%;
- 6) Pagamento delle rate residue del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione privilegio degradato a chirografo nella misura del 10,00%;
- 7) Pagamento della TARI privilegio degradato a chirografo nella misura del 10%.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

<u>Creditore/Rapporto finanziario</u>	<u>Debito residuo</u>	<u>Rientro</u>	<u>Riduzione</u>	<u>Percentuale di soddisfazione</u>
--	------------------------------	-----------------------	-------------------------	--

Cassa Depositi prestiti/Mutuo prima casa	125.637,50	94.000,00	31.637,50	75%
Fidejussione Banca Italease	16.000,00	1.600,00	14.400,00	10%
Finanziamento Deutsche Bank	3.272,00	327,20	2.944,80	10%
Finanziamento Sigla S.p.A.	31.320,00	3.132,00	28.188,00	10%
Agenzia delle Entrate/Riscossione	5.633,89	563,39	5.070,50	10%
Leviticus Srl (Mutuo banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. (oggi BPM) garante)	41.230,94	4.123,09	37.107,85	10%
Spese amministrazione Via Canevari 74 N (Studio Barbuti & Associati)	5.040,27	504,03	4.536,24	10%
Spese di amministrazione Via Canevari 74 (Studio Daga)	5.989,37	598,94	5.390,43	10%
TARI 2021	371,00	37,10	333,90	10%

Il proponente richiede la moratoria prevista dall'art. 8 della L. 3/2012 così da poter provvedere in tale anno al pagamento dei crediti prededucibili e dei crediti chirografari

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti in media del 10%, mentre al creditore privilegiato verrebbe riconosciuto l'importo eventualmente ricavabile dalla vendita dell'immobile in sede d'asta (pari al 75%) e sarebbe soddisfatto in prededuzione in un arco temporale di 9 anni. Ciò comporta un abbattimento complessivo di euro 31.637,50 che se accolto ricolloca la nuova posizione debitoria in euro 104.885,75 a cui si aggiunge il compenso dell'OCC pari a euro 2.606,40 (compreso oneri previdenziali e fiscali) e il compenso del legale di € 500,00 oltre IVA e Cassa di Previdenza.

Considerando la spesa massima che il proponente ritiene poter effettuare, tenuto conto anche delle prime necessità del nucleo familiare, si stima di poter affrontare con regolarità la nuova posizione debitoria in 8 anni, lasso temporale che considerata la durata del mutuo, appare congruo. Invero il naturale ammortamento del mutuo dovrebbe terminare il 30/09/2037, in pratica tra 15 anni; con

l'approvazione della nuovo piano d'ammortamento dovrebbe terminare all'incirca nel 2030, tra 8 anni e dunque ben 7 anni prima

Riepilogando:

<u>Creditore/Rapporto finanziario</u>	<u>Decorrenza</u>	<u>Privilegio</u>	<u>Chirografo</u>	<u>Importo pagato</u>	<u>Debito residuo</u>
Cassa Depositi prestiti/Mutuo prima casa	Trascorso un anno dall'omologa del piano	125.637,50		94.000,00	31.637,50
Fidejussione Banca Italease	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		16.000,00 (degradato a chirografo)	1.600,00	14.400,00
Finanziamento Deutsche Bank	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa		3.272,00	327,20	2.944,80
Finanziamento Sigla S.p.A.	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa		31.320,00	3.132,00	28.188,00
Agenzia delle Entrate/Riscossione	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		5.633,89 (degradato a chirografo)	563,39	5.070,50
Leviticus Srl (Mutuo Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. (oggi BPM) garante)	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		41.230,94 (degradato a chirografo)	4.123,09	37.107,85
Spese amministrazione Via Canevari 74 N (Studio Barbuti & Associati)	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		5.040,27	504,03	4.536,24

Spese di amministrazione Via Canevari 74 N (Studio Daga)	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		5.989,37	598,94	5.390,43
TARI 2021	Trascorsi 30 giorni dalla data di omologa del piano		371,00	37,10	333,90
Totale		125.637,50	108.857,47	104.885,75	129.609,22

Sig. Nanfria Leo

<u>Creditore/Rapporto finanziario</u>	<u>Importo</u>	<u>Rata</u>	<u>Numero rate/Importo Rata</u>	<u>Totale</u>	<u>% di soddisfazione</u>
Cassa Depositi prestiti/Mutuo prima casa	125.637,50	1.000,00 (trascorso un anno dall'omologa)	94	94.000,00	75%
Fidejussione Banca Italease	16.000,00	114,29 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	1.600,00	10%
Finanziamento Deutsche Bank	3.272,00	23,37 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	327,20	10%
Finanziamento Sigla S.p.A.	31.320,00	223,71 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	3.132,00	10%
Agenzia delle Entrate/Riscossione	5.633,89	40,24 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	563,39	10%

Leviticus Mutuo banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A. (oggi BPM) garante	41.230,94	294,51 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	4.123,09	10%
Spese amministrazione Via Canevari 74 N (Studio Barbuti & Associati)	5.040,27	36,00 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	504,03	10%
Spese di amministrazione Via Canevari 74 (Studio Daga)	5.989,37	42,78 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	598,92	10%
TARI 2021	371,00	2,65 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	37,10	10%
Compenso legale	634,40	45,31 (decorsi 30 giorni dall'omologa)	14	634,40	100%
OCC (prededuzione)	3.206,40 detratto acconto di euro 600,00 per un totale di euro 2.606,40	186,17 (decorsi 30 giorni dall'omologa del piano)	14	2.606,40	100%

Sig. Nanfria Leo

**8. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO – PROBABILE CONVENIENZA
RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15 comma 6, Legge n. 3/2012 la fattibilità del piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano del Consumatore sembra essere sostenibile per il proponente e il Suo nucleo familiare, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile in media di euro 1.000,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per il creditore privilegiato e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari ed ai creditori privilegiati degradati a chirografari (Banca Italease S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione), anche in ragione dell'aiuto economico della moglie Angelina De Simone che contribuirebbe al sostentamento delle spese sebbene la stessa abbia richiesto di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato dalla Cassa Depositi e Prestiti, lo stesso viene soddisfatto integralmente tenendo conto dell'importo recuperabile nell'ipotesi di esecuzione immobiliare e con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione.

Inoltre ai creditori chirografari e i creditori privilegiati e ipotecari degradati a chirografi avrebbero assicurata una somma pari al 10,00% del debito residuo; importo che non avrebbero diritto in caso di liquidazione del patrimonio in quanto, l'unico immobile sul quale è iscritta ipoteca volontaria a garanzia di mutuo, in caso fosse venduto permetterebbe il pagamento del solo creditore ipotecario Cassa Depositi e Prestiti e nulla sarebbe distribuito a Banca Italease S.p.A. e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12/01/2019 n. 14 si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2022 è pari ad € 468,10 e che i componenti del nucleo familiare del proponente è pari a 2, a cui corrisponde un parametro di 1,57, si ha l'importo

necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 734,92 (€ 468,10*1,57)

Visto che il reddito medio mensile dei coniugi Nanfria De Simone è pari ad € 2.600,00 circa

Considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dai coniugi Nanfria De Simone sono pari a € 1.776,50; la quota disponibile è pari ad € (2.600,00-1.776,50+680,00 – rata mutuo da aggiungere in quanto debito rientrante nel piano -) = 1.503,50. Tale importo sarebbe in grado di sostenere la rata di euro 1.000,00 media mensile per la soddisfazione dei creditori, consentendo anche di aver un discreto margine (circa euro 503,50) da accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, ad eventi imprevisti ed imprevedibili, garantendo dunque la sostenibilità del Piano. Inoltre tale cifra permetterebbe il versamento della somma di euro 200,00 da parte della Sig.ra De Simone Angelina a favore dei propri creditori vista la richiesta di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo i debitori dovessero vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabili gli stessi si riservano di modificare la proposta con l'ausilio dell'O.C.C. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo, i debitori dovessero veder migliorare le loro condizioni reddituali si impegnano fino d'ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione delle singole fattispecie.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca e ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto della peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di 8 (otto) anni non è assolutamente conforme alla natura del rapporto contrattuale sottostante (mutuo per altri 15 (quindici) anni). La soluzione testè prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle

procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra da debiti, riconoscendogli una *second change* .

Sulla base di quanto sopra esposto, dalle considerazioni effettuate, nonché dalle condizioni poste, il proponente ritiene sussistere la fattibilità e sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà del proponente e cioè dell'immobile sito in Genova alla Via Bobbio 9/10 sc. C, distinto in NCEU, Sez. GEC, foglio 41, Particella 7, Sub. 36, Categoria A/4, classe 6, consistenza 7 vani.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni creditorie, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore, deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

L'immobile di proprietà del proponente ha un valore stimato di € 125.000,00 detto importo, comunque ed in ogni caso, non sarebbe mai realizzabile per la Cassa Depositi e Prestiti che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte (in media la vendita avviene nel secondo tentativo di vendita con un prezzo ribassato, quindi, del 60%), potrebbe,, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo che si aggira intorno a 70.000,00 Euro. Con la proposta di Piano avanzata si metterebbe a disposizione un importo che supera del 50% quello realizzabile con l'alternativa liquidatoria.

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio/pensione. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene evidenziata la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c. qualora si procedesse a più pignoramenti sullo stesso bene, il quinto dello stipendio/pensione ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (L. 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti, contemporaneamente, si avrà la regola del cosiddetto "accordo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio/pensione oltre al primo, a condizioni che lo stipendio/pensione non scenda al di sotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna e antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene la procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dal proponente, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento nettamente superiore a quanto offerto con la proposta del Piano del Consumatore.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del proponente rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia del proponente ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Genova, 25 maggio 2022



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile e Fallimentare

Il Giudice Designato
dott.sa Cristina Tabacchi

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al *N.R.* 8/2022, promossa da
LEO NANFRIA nato a Castelvetro (TP) il 03/06/1951, C.F. NNFLEO51H03C286S, residente a
Genova alla Via Bobbio 9/10 sc. C

Vista l'istanza di **piano del consumatore** depositata in data 25 maggio 2022

rilevato che sussistono le condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012
numero 3;

rilevato in particolare che il ricorrente

- non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto consumatore;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012;
- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

considerato, altresì, che la proposta avanzata è così strutturata: vi è un credito con privilegio di carattere speciale, che insiste su di uno specifico singolo bene liquidabile. Per tale casistica, viene rispettato il dettato dell'art. 7 della L.3/2012 là dove prescrive che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”.

L'ipotesi prospettata nel presente piano sia migliorativa rispetto alla soluzione liquidatoria, vista la perizia dell'immobile che stima il valore in 125.000 come valore di mercato, con un abbattimento almeno del 25% in sede di esecuzione forzosa; il pagamento di tale creditore non è pertanto inferiore a quella realizzabile.

L'attivo messo a disposizione dei creditori deriva dall'apporto di una parte della pensione. Il ricorrente non possiede altro bene liquidabile, oltre all'abitazione dove vive.

L'autovettura intestata al Sig. Leo Nanfria non presenta alcun valore economico.

fissa ex art. 12 bis l. 3/2012 udienza per la comparizione delle parti e dei creditori per il giorno

14 settembre 2022 ore 12.00;

avverte

i creditori - ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 bis l. 3/2012 – che gli stessi non possono presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, quando abbiano colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che abbiano violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

dispone

la comunicazione del presente decreto e della proposta di accordo a cura della dott.ssa Mazzucchi (nominata quale professionista ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012) **a tutti i creditori** presso la residenza o la sede legale, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, telefax o telegramma entro il **termine del 31 agosto 2022**

STABILISCE

Quale idonea forma di pubblicità la pubblicazione nel sito del Tribunale di Genova della proposta di piano e del presente decreto

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato e pubblicato nei modi di legge anche all'OCC

Genova, 18/07/2022

Il Giudice
Dott.ssa C. Tabacchi